

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4524

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCESCHINI, BERSANI, BARETTA, FLUVI, MIOTTO

Abrogazione della lettera *p*) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'eliminazione della quota di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero

Presentata il 19 luglio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si rende necessaria dopo che, venerdì 15 luglio scorso, il Governo Berlusconi ha approvato la nuova manovra economica che colpisce ancora una volta le persone più deboli. Tra le molte misure inique approvate vi è anche la mancata copertura finanziaria da parte dello Stato della quota di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, i cosiddetti « *ticket* » sanitari previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e quindi la loro inevitabile reintroduzione da parte delle

regioni che sono già gravate dai *deficit* sanitari.

La misura sui *ticket* sanitari, 25 euro sui ricorsi impropri al pronto soccorso (codici bianchi) e 10 euro sulle visite specialistiche è la prima misura a entrare in vigore, visto che le regioni possono applicarla se non troveranno risorse economiche aggiuntive e diverse, già a partire da lunedì 18 luglio. Un contributo iniquo che il Governo in un primo momento, mantenendo gli impegni presi in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale tra Stato e regioni, aveva deciso di coprire mettendo a disposizione i 486 milioni di euro necessari ad arrivare almeno fino al 31 dicembre 2011, ma che a seguito delle

modifiche introdotte dal Governo nell'altro ramo del Parlamento sono scesi a 105 milioni di euro.

All'appello mancano, quindi, 381,5 milioni di euro che sarà compito di ogni singola regione decidere come trovare.

Ora, se il *ticket* sanitario fu introdotto nel 1989, con due obiettivi principali, sostenere la spesa sanitaria e responsabilizzare i cittadini sull'uso corretto del Servizio sanitario nazionale, evitando prescrizioni inutili, code al pronto soccorso e liste d'attesa infinite, l'esito però è stato un po' diverso e il *ticket* si è trasformato in un indispensabile strumento a copertura dei disavanzi sanitari delle varie regioni. Il risultato è stato che alcuni cittadini italiani pagano lo stesso farmaco, o la stessa prestazione ambulatoriale, più di altri, in base alla regione di residenza. E spesso pagare di più non è garanzia di un servizio migliore.

Il *ticket* di 10 euro su ogni ricetta per prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite mediche specialistiche, esami di laboratorio, accertamenti di diagnostica per immagini) era già stato inserito nella legge finanziaria 2007 ma non era mai stato applicato, posto che fino al giugno scorso lo Stato aveva garantito la copertura dei mancati oneri. Attualmente, quindi, il *ticket* di 10 euro si aggiunge al *ticket* sulla prestazione, paradossalmente rendendo così spesso più costoso per il paziente ricorrere alle strutture pubbliche anziché rivolgersi direttamente ai centri privati.

Con la nuova manovra, le regioni si vedranno quindi costrette ad applicare questo ulteriore balzello di 10 euro di quota fissa su tutte le ricette per la medicina specialistica, che andranno ad aggiungersi alla franchigia di 36,15 euro da sempre in vigore su queste prestazioni, o a individuare, a proprio carico, le risorse per far fronte al mancato trasferimento da parte dello Stato.

Stante l'evoluzione del quadro organizzativo e tariffario nel frattempo intervenuto a livello regionale nella gestione e nell'erogazione dei servizi sanitari relativi alle prestazioni specialistiche e di pronto soccorso, appare ormai necessario un in-

tervento legislativo volto a eliminare definitivamente le disposizioni che prevedono la possibilità di introdurre ulteriori oneri a carico degli assistiti.

Il consistente onere finanziario di tale eliminazione può senz'altro essere affrontato con un ventaglio di soluzioni che vadano a incidere significativamente su diverse voci del bilancio dello Stato relative ad alcuni incarichi pubblici — per i quali è più che opportuna un'opera di razionalizzazione — e con disposizioni di carattere fiscale, volte a ridurre i margini di elusione nel settore dei giochi o nei meccanismi di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

In particolare, con l'articolo 2 della proposta di legge, tenuto conto della presenza di operatori collegati a soggetti esteri che, per effetto di una situazione giuridica e contenziosa alquanto problematica, esercitano di fatto l'attività pur in assenza delle prescritte autorizzazioni di polizia e delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma di monopoli di stato (AAMS), abusando dei principi di libero stabilimento e di libera circolazione di beni e di servizi nell'ambito del territorio dell'Unione europea, la norma prevede un sensibile inasprimento per l'esercizio illegale delle scommesse, effettuate sia a distanza sia su rete fisica, stabilendo che la sanzione penale opera nel caso di esercizio dell'attività in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza di polizia ovvero con autorizzazione o licenza inefficace. Un analogo inasprimento è previsto per chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dall'AAMS. La norma che si propone prevede un aggravamento di pena anche nell'ipotesi di attività di scommessa svolta senza concessione amministrativa, nei casi in cui il giudice penale ravvisi la sussistenza della violazione penale.

La base imponibile dell'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse è determinata dall'importo delle giocate

(raccolta). Ciò presuppone la tenuta di scritture contabili che consentano di mettere a raffronto gli elementi per il calcolo del debito d'imposta e di effettuare i relativi controlli fiscali. A tal fine, con l'articolo 3 si prevede l'obbligo di tenuta di un apposito registro contabile, nel quale annotare giornalmente gli importi della raccolta, quelli delle vincite e la relativa differenza. L'importanza di questo registro, pur di matrice fiscale, travalica tale ambito essendo evidente la sua utilità anche per il controllo delle movimentazioni finanziarie dell'operatore ai fini del riciclaggio, venendo così a coniugarsi con la previsione della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse. Infatti l'importo delle somme incassate, al netto delle vincite pagate, deve trovare corrispondenza con le annotazioni nel conto corrente dedicato. Pertanto, la regolare tenuta del registro assume importanza fondamentale, essendo ad esso attribuito il carattere di vera e propria scrittura contabile a tutti gli effetti fiscali ed extrafiscali e non solo, quindi, per la determinazione delle somme dovute a titolo di imposta unica.

L'articolo 4, mutuando le previsioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante « Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia », disciplina il sistema della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualsiasi genere, introducendo il principio dell'obbligatorietà dell'utilizzo di conti correnti dedicati, bancari o postali, per tutte le attività attinenti ai concorsi pronostici e alle scommesse. In particolare, le norme prevedono che tutti i movimenti finanziari relativi a tali attività di gioco siano effettuati attraverso l'addebito o l'accredito su conti correnti dedicati. In tale modo sarà più efficace l'effettuazione dei controlli in materia di riciclaggio in quanto tutte le movimentazioni derivanti dall'attività di gioco dovranno trovare conferma nelle entrate e nelle uscite del conto corrente o dei conti correnti dedicati, per cui eventuali transazioni finanziarie non evidenziate in tali

conti potranno essere ritenute, presuntivamente, effettuate al di fuori del circuito legale, salvo prova contraria da parte dell'operatore.

Con l'articolo 5, si prevede una riduzione da 10.000 euro a 5.000 euro del limite dell'importo dei crediti dell'IVA oltre il quale la compensazione può essere effettuata solo successivamente all'avvenuta presentazione della dichiarazione ovvero alla presentazione dell'istanza da cui il credito emerge. L'obbligo di utilizzo del credito dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro, solo previa presentazione della dichiarazione o dell'istanza incrementa l'efficacia della disposizione originaria in termini di contrasto al fenomeno della compensazione di crediti inesistenti.

Attraverso l'articolo 6 si definisce un nuovo regime delle incompatibilità dei magistrati e degli avvocati dello Stato, stabilendo che, al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di difesa, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o incarichi di gestione all'interno di pubbliche amministrazioni o, ove consentito, in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di sessanta mesi ogni decennio. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza è altresì previsto che i medesimi soggetti non possano trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilati e che, durante il collocamento fuori ruolo, non possano assumere altri incarichi oltre quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.

Si stabilisce, inoltre, che il trattamento economico, fondamentale e accessorio, riconosciuto a questi soggetti è esclusivamente quello previsto per l'incarico conferito ed è integralmente corrisposto dall'amministrazione presso la quale l'incarico stesso è svolto, senza alcun onere per l'amministrazione di appartenenza.

Un altro intervento volto a ridurre i costi delle istituzioni è rappresentato dall'articolo 7, attraverso la previsione di una

significativa riduzione dei componenti del Governo, che si dispone non possa superare il numero di cinquanta membri, rispetto agli attuali sessantacinque previsti dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

All'articolo 8 si dispone che i parlamentari nazionali, i consiglieri provinciali, i presidenti della provincia e gli assessori provinciali, i consiglieri comunali di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, i sindaci e gli assessori comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nonché i membri del Governo non possono assumere cariche elettive o di governo in enti territoriali di livelli diversi da quello in cui sono stati eletti o nominati. Si prevede inoltre che coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, ricoprono più incarichi devono optare, pena la decadenza dalle cariche assunte in data più recente. La *ratio* soggiacente alla suddetta previsione risiede, inoltre, nella necessità di assicurare al sistema una coerenza normativa con l'intero impianto del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e, in particolare, con l'articolo 114 che, articolando il territorio della Repubblica in comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, assegna a ogni livello territoriale autonomia, poteri e funzioni diversi, stabilendone inoltre l'equiordinazione dal punto di vista dello *status* giuridico loro assegno (E. Rotelli, Comuni, Province, Regioni e Stato nella terza bicamerale, in « Amministrare », n. 2 del

1998). Sarebbe, pertanto, contraddittorio persistere nel mantenimento dello *status quo*, considerato che l'« accaparramento » di più incarichi non fa altro che confondere i vari livelli e contraddire la volontà del legislatore costituzionale. Riteniamo pertanto necessario procedere con una norma che possa impedire l'accumulo di incarichi, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione e coerentemente con lo spirito del principio federalista, finora soltanto propagandato.

Inoltre, in ottemperanza all'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che prevede che « Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica », l'articolo 8 integra la normativa di principio in materia di incompatibilità e di ineleggibilità prevista dalla legge 2 luglio 2004, n. 165, aggiungendo tra i principi fondamentali da seguire il divieto per il Presidente e per i componenti della giunta regionale, nonché per i consiglieri regionali, di appartenere alle assemblee elettive o agli organi di governo di enti territoriali diversi dalla regione in cui sono stati eletti o nominati.

Infine, l'articolo 9 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Eliminazione della quota di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero).

1. La lettera *p*) del comma 769 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata. In applicazione di quanto disposto dal primo periodo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 800 milioni di euro annui.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse provenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 9.

ART. 2.

(Sanzioni penali in materia di scommesse).

1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*) — 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizza-

zione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o di raccogliere o comunque di favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o di raccogliere o comunque di favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedono all'immediata chiusura dell'esercizio e al sequestro delle attrezzature ivi contenute, destinate all'esercizio dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai medesimi commi 1 e 2 le attrezzature sono confiscate.

4. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque vende sul territorio nazionale, senza autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi

1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dal Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dal Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e con tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi 1, 2 e 4, chiunque in qualsiasi modo pubblicizza attività di gioco esercitate senza autorizzazioni o concessioni ovvero pubblicizza i soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 100.000. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, pubblicizza in Italia giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero, ovvero pubblicizza marchi, simboli o denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. Chiunque partecipa a concorsi, giochi o scommesse nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai medesimi commi, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a euro 800 ».

ART. 3.

(Registro delle scommesse).

1. Ferme restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, di autorizzazioni e di concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse e l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve annotare in un apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L'annotazione deve essere eseguita, anche con modalità elettroniche, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel totalizzatore nazionale, da chiunque eseguite, sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro previsto dal presente comma.

2. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica il registro previsto dal comma 1 ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulta con certezza l'esistenza. La sanzione è irrogata in misura doppia se sono accertate evasioni dell'imposta unica sui concorsi pronostici

e sulle scommesse complessivamente superiori, nell'anno solare, a euro 50.000.

3. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10 per cento degli importi non registrati. Nel caso di mancata tenuta del registro di cui al comma 1, le sanzioni di cui al comma 2 e al presente comma si applicano congiuntamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio.

ART. 4.

(Tracciabilità dei flussi finanziari in materia di scommesse).

1. Ferme restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, di autorizzazioni e di concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse e l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso

banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere devono essere registrati sui conti correnti dedicati di cui al comma 1.

3. I commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che operano in nome o per conto di operatori in possesso di concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 5 per cento e il 20 per cento delle somme non transitate sui conti correnti dedicati. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, un'associazione o un ente collettivo, la sanzione amministrativa di cui al presente comma si applica alla società, all'associazione o all'ente collettivo e il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione.

ART. 5.

(Riduzione del limite delle compensazioni dell'IVA).

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

ART. 6.

(Regime degli incarichi dei magistrati e degli avvocati dello Stato).

1. Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni giurisdizionali e

di difesa, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o incarichi di vertice o di gestione in pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti, o, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di sessanta mesi ogni decennio. Non è in ogni caso ammissibile una durata superiore a sessanta mesi ogni decennio che derivi da una successione di incarichi.

2. In ogni caso, i soggetti di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico, sono collocati fuori ruolo dall'organo competente.

3. Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 è esclusivamente quello previsto per l'incarico conferito ed è integralmente corrisposto dall'amministrazione presso la quale l'incarico stesso è svolto, senza alcun onere per l'amministrazione di appartenenza.

4. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, i soggetti di cui al comma 1 non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilati.

5. Durante il periodo di collocamento fuori ruolo, funzionale all'espletamento dell'incarico affidato, i soggetti di cui al comma 1 non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.

ART. 7.

(Diminuzione del numero dei membri del Governo).

1. Al comma 376 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la parola: « sessantacinque » è sostituita dalla seguente: « cinquanta ».

ART. 8.

(Cause di ineleggibilità e di incompatibilità delle cariche elettive).

1. Fatte salve le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i membri del Governo, i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, i presidenti delle province e gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, per l'intera durata del mandato da essi svolto, non possono appartenere ad assemblee elettive né esercitare incarichi di governo presso enti di livello territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale rivestono una delle cariche indicate nel presente comma.

2. Ai fini del presente articolo, sono individuati i seguenti livelli territoriali:

a) lo Stato, per i membri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo;

b) la regione, per i consiglieri regionali, per i presidenti della regione e per gli assessori regionali;

c) la provincia, per i consiglieri provinciali, per i presidenti della provincia e per gli assessori provinciali;

d) la città metropolitana o il comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti, per i consiglieri comunali, per i sindaci e per gli assessori comunali.

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è premessa la seguente:

« 0a) per il Presidente e per gli altri componenti della Giunta regionale nonché per i consiglieri regionali, per l'intera durata del mandato, previsione del divieto di appartenere ad assemblee elettive e di

esercitare incarichi di governo statali o di enti territoriali diversi dalla regione; ».

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono ad assemblee elettive o rivestono incarichi di governo presso più enti di livello territoriale diverso, individuati ai sensi del comma 2, devono optare per una sola tra le cariche ricoperte, entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore. In mancanza di opzione, essi decadono dalla carica o dalle cariche assunte in data più recente.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0051920